

**ACCORDO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation" — 'PULCHRA',  
Type of action: CSA, PROGRAMMA HORIZON 2020**

**TRA**

Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali (di seguito indicato come UNIUD), con sede legale in via Palladio 8 e sede operativa in via delle Scienze 206 – 33100 UDINE, C.F. 80014550307 e P.IVA IT01071600306, rappresentato dal Prof. Paolo Ceccon in qualità di Direttore del Dipartimento,

**E**

L'ISIS "MAGRINI MARCHETTI" (nel seguito indicato come Terza Parte), con sede legale in via Praviolai, 18, 33013, Gemona del Friuli (UD), CF 94134560302, rappresentato dal suo legale rappresentante Tommasi Marco in qualità di Dirigente scolastico

di seguito indicate collettivamente come "Parti"

**PREMESSO CHE**

- A UNIUD è coinvolta in qualità di beneficiario in un'azione *Coordination and Support Action* finanziata dalla Commissione Europea/REA nell'ambito di Horizon 2020, SWAFS intitolata "Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation" acronimo PULCHRA (il Progetto) e ha stipulato un contratto ("Grant Agreement") con la Commissione europea/REA (GA 824466);
- B Il Grant Agreement stabilisce l'ammontare del contributo della Commissione Europea/REA per l'esecuzione del progetto e i diritti e doveri di UNIUD nell'implementazione del progetto stesso;
- C Per l'implementazione delle attività di ricerca previste dal progetto, e in particolare per la realizzazione dell'attività City Challenge del WP10 prevista dal GA 824466, i beneficiari supportano le scuole finanziariamente in qualità di "Terza Parte" (art. 15 del Grant Agreement), le quali non sono tenute a firmare il Grant Agreement con la Commissione europea/REA, conformemente alle regole comunitarie che disciplinano il Programma Horizon 2020;
- D L'art. 15.1.1 del GA 824466 prevede il supporto finanziario a terze parti, nel rispetto dell'allegato K "Actions involving financial support to third parties" al Model of Grant Agreement, che definisce le condizioni per la partecipazione;
- E Lo scopo del presente accordo è la definizione dell'ambito e delle modalità di utilizzo delle risorse sopra menzionate e le condizioni di rimborso alla Terza Parte, che coprono i costi diretti ed indiretti sostenuti, essendo convenuto che non ci sarà alcun profitto per la Terza Parte, in applicazione delle regole comunitarie sopra richiamate;
- F L'ISIS "MAGRINI MARCHETTI" è stato selezionato, secondo i criteri previsti nell'Allegato 1 al Grant Agreement, per la partecipazione in qualità di Terza Parte (graduatoria protocollo1569, 09.07.2020), con l'impegno a mettere a disposizione di UNIUD specifiche risorse per l'esecuzione del Progetto;
- G UNIUD corrisponderà alla Terza Parte l'importo previsto, a valere sulla voce del proprio budget del Progetto "C. Direct costs of financial Support" e la Terza Parte non avrà alcun diritto nei confronti dell'Unione Europea ai sensi del presente accordo e del Grant Agreement;
- H La Terza Parte possiede competenze e risorse proprie adatte alla realizzazione delle attività previste dal punto 2.1 del presente Accordo;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**1. CAMPO DI APPLICAZIONE**

1.1 Il presente Accordo è strettamente collegato al Grant Agreement nr 824466.

- 1.2 Il presente Accordo viene stipulato per consentire ad UNIUD di adempiere ai suoi obblighi nei confronti della Commissione europea.
- 1.3 La Terza Parte dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Grant Agreement e in particolare dell'Allegato 1.

## **2. RISORSE RESE DISPONIBILI E MODALITÀ DI UTILIZZO**

- 2.1 La Terza Parte metterà a disposizione di UNIUD le risorse per collaborare allo svolgimento del WP 10 del Progetto, in particolare per lo svolgimento delle seguenti attività:  
- *Rigenerare lo spazio urbano in un ambiente sano, connesso, accogliente e resiliente*
- 2.2 UNIUD si impegna a corrispondere alla Terza Parte l'importo onnicomprensivo di € 2,000,00 suddiviso in due annualità; non è prevista una percentuale ulteriore di costi indiretti sulla quota forfettaria stabilita.
- 2.3 Le risorse messe a disposizione dall'ISIS "MAGRINI MARCHETTI" saranno utilizzate per il Progetto sotto la supervisione e controllo preventivo di UNIUD che sarà l'unico responsabile nei confronti della UE. Le Parti confermano che la Terza Parte non è direttamente coinvolta nel Progetto e che dovrà ottenere l'approvazione di UNIUD prima dell'effettuazione delle spese.

## **3. PAGAMENTI**

- 3.1 UNIUD trasferirà alla Terza Parte la quota indicata al punto 2.2 come descritto nelle clausole sottostanti. La Terza Parte emetterà una nota di debito per l'ammontare dovuto. Questi pagamenti saranno registrati nella contabilità di UNIUD e, pertanto ai fini della rendicontazione alla Commissione europea/REA, nel rispetto del Grant Agreement, saranno considerati costi sostenuti da UNIUD, che li dichiarerà nel proprio individual financial statement, e non dalla Terza Parte.
- 3.2 La Terza Parte accetta e dichiara che i pagamenti richiesti coprono i costi reali sostenuti dalla Terza Parte per mettere a disposizione le risorse corrispondenti e che la Terza Parte non trarrà profitto da tali pagamenti. La Terza Parte terrà un'adeguata documentazione/registrazione finanziaria relativamente a questi costi (ad es. costo del personale coinvolto, spese sostenute per le attività) e fornirà copia di questa documentazione a UNIUD unitamente alla nota di debito.
- 3.3 UNIUD avrà il compito di redigere i report finanziari per la Commissione europea/REA, secondo quanto previsto dal Grant Agreement, ed è responsabile dell'invio dei report finanziari (*individual financial statement*).
- 3.4 Le Parti riconoscono e convengono che le somme dovute in base al presente accordo saranno pagate da UNIUD alla Terza Parte soltanto a condizione che quest'ultima metta a disposizione le risorse di cui all'art. 2.3 con le modalità indicate e che i costi supportati da UNIUD siano documentati come previsto dall'art. 3.2 e dalle regole della Commissione europea/REA.
- 3.5 I pagamenti dovuti alla Terza Parte saranno effettuati presso il c/c di Tesoreria Unica fornito dalla Parte Terza IBAN IT39Y0100003245232300319200 e verranno effettuati per l'attività prevista il primo anno nella seguente modalità: il 50% della quota annua alla firma del presente contratto e il restante 50% al termine dell'attività annuale.
- 3.6 Analogamente, si procederà con il pagamento del 50% di acconto per l'attività relativa al secondo anno, non appena questa sarà definita con il Principal investigator prof.ssa Maurizia Sigura, e del saldo al termine dell'attività annuale.
- 3.7 UNIUD ha il diritto di sospendere il pagamento se la Terza Parte non assolve allo svolgimento dell'attività prevista nell'ambito del Progetto e di chiedere la restituzione di quanto anticipato.
- 3.8 La Terza Parte riconosce il diritto della Commissione europea (o di un'agenzia di revisori incaricata dalla Commissione europea) di verificare i costi derivanti dalle proprie attività supportate finanziariamente da UNIUD in base al presente accordo e pertanto si impegna a fornire le informazioni e a sottoporsi ai controlli, all'audit e alle valutazioni di impatto, come previsti e disciplinati dagli articoli 22 e 23 del Grant Agreement.
- 3.9 I costi sostenuti dalla Terza Parte e ritenuti non eleggibili dalla Commissione Europea, anche a seguito di audit di II livello, non saranno rimborsati da UNIUD. Nell'ipotesi in cui siano già stati rimborsati, la Terza Parte si impegna a restituire prontamente le relative somme a UNIUD su richiesta scritta di quest'ultima.

#### **4. DATI, RISERVATEZZA, LIMITAZIONI D'USO, PUBBLICAZIONI**

- 4.1 La Terza Parte si obbliga a trattare in modo confidenziale tutte le informazioni relative al progetto ricevute da UNIUD conformemente a quanto previsto dall'art. 36 del Grant Agreement e ai principi etici applicabili, durante tutto il periodo di realizzazione del progetto e per i 5 anni successivi. Per maggiore chiarezza, se UNIUD invita il personale della Terza Parte a partecipare ad una riunione di progetto, la Terza Parte si impegna a trattare come riservate le informazioni relative al Progetto rese note nel corso della riunione.
- 4.2 La Terza Parte riconosce che i risultati derivanti dalle attività sviluppate nell'ambito del Progetto da parte del proprio personale individuato nel presente accordo possano essere utilizzati per la realizzazione del Progetto da UNIUD, a condizione che siano rispettati i principi etici del caso (rft art. 26 GA).
- 4.3 UNIUD conserva il diritto alla pubblicazione e disseminazione dei risultati derivanti dalle attività di progetto sviluppate con la partecipazione dell'ISIS "MAGRINI MARCHETTI" conformemente a quanto stabilito dal presente Accordo. Le pubblicazioni dovranno indicare i nomi delle persone che hanno collaborato alla realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.

#### **5 RELAZIONE TRA LE PARTI**

- 5.1 Il presente Accordo non dà luogo alla creazione di alcun soggetto giuridico tra le parti.
- 5.2 Una Parte non può assegnare o trasferire a una terza parte alcuno dei diritti, doveri o obblighi previsti dal presente accordo senza aver ottenuto preventivo consenso scritto dall'altra parte.

#### **6 DURATA**

- 6.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima firma apposta e l'efficacia dello stesso è riconosciuta retroattivamente per le attività già avviate dalla comunicazione dell'esito della selezione. A meno che non venga sciolto anticipatamente, il contratto avrà termine alla fine delle attività e con il versamento del saldo.
- 6.2 Il presente Accordo terminerà automaticamente nei seguenti casi:
- a. termine della partecipazione di UNIUD al Grant Agreement, oppure
  - b. risoluzione del Grant Agreement da parte della Commissione europea/REA.

#### **7 RECESSO**

- 7.1 Le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 30/giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
- 7.2 Vengono fatte salve in ogni caso le spese già sostenute dalla Terza Parte che dovranno essere comunque rimborsate, secondo quanto previsto all'art. 3 del presente Accordo.

#### **8 LEGGE VIGENTE**

- 8.1 Per quanto non espressamente previsto, il presente Accordo è disciplinato dalle leggi vigenti in Italia, dal Grant Agreement sottoscritto con la Commissione europea e dai Regolamenti del Programma europeo Horizon 2020.
- 8.2 Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 679/2016 (Gdpr), tra la scuola ISIS "MAGRINI MARCHETTI" e l'Università degli studi di Udine

#### **9 DISPOSIZIONI GENERALI**

- 9.1 9.1 Qualsiasi comunicazione formale che verrà data tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alle parti come segue:

(i) Nel caso di UNIUD:

Prof. Paolo Ceccon

Dipartimento di Scienze Agro Alimentari Ambientali e Animali, via delle Scienze 206, Udine, Italy

[Tel.] +39 0432 558602

[e-mail] [paolo.ceccon@uniud.it](mailto:paolo.ceccon@uniud.it)

PEC: [di4a@postacert.uniud.it](mailto:di4a@postacert.uniud.it)

(ii) Nel caso della Terza Parte:

ISIS "MAGRINI MARCHETTI"

dott. Marco Tommasi

[Tel.] +39 0432 981436

[e-mail] [dirigente@isismagrinimarchetti.it](mailto:dirigente@isismagrinimarchetti.it)

PEC: [udis01800d@pec.istruzione.it](mailto:udis01800d@pec.istruzione.it)

9.2 Qualsiasi modifica del presente Accordo deve essere sottoscritta da entrambe le parti.

9.3 Se una clausola di questo Accordo viene dichiarata nulla o inapplicabile da un'autorità giudiziaria o amministrativa, questo non annullerà ipso facto le rimanenti clausole che restano applicabili.

## 10 FORO COMPETENTE

10.1 Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti, qualora non possa essere risolta in via amichevole, dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Udine quale foro esclusivamente competente.

## 11 SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

11.1 Il presente contratto è redatto in un unico esemplare sottoscritto in forma digitale.

11.2 L'imposta di bollo sarà assolta da UNIUD in modo virtuale in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate n. 59443/2015 del 23/06/2015.

11.3 Il contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che ne chiede la registrazione.

## 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1 Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, GDPR 679/2016.

12.2 Ai fini del trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del progetto, Le parti richiamano e dichiarano di applicare lo specifico accordo sottoscritto in materia.

**FIRMATO** per e a nome di  
Università degli Studi di Udine  
Dipartimento di Scienze Agro Alimentari Ambientali  
e Animali Di4A

Nome e Cognome:

Posizione: Direttore di Dipartimento

**FIRMATO**

ISIS "MAGRINI MARCHETTI"  
Marco Tommasi

Posizione Dirigente Scolastico

Firma



Firma: \_\_\_\_\_

Ricercatore responsabile del Progetto

Nome e Cognome: Maurizia Sigura

Firma: \_\_\_\_\_